

# **REGOLAMENTO COMMISSIONE DESIGNAZIONI E COMPETENZE**

**DELIBERATO IN DATA 11.02.2019**

## **Premessa**

Allo scopo di garantire la massima trasparenza nella procedura di designazione delle terne di collaudo e di nomina di esperti nei Campi di competenze effettuate dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, le operazioni di designazione e nomina vengono eseguite sulla base del presente Regolamento.

## **Art. 1**

### **Istituzione e compiti della Commissione Designazioni e Competenze**

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento "Istituzione e funzionamento delle commissioni" è istituita la Commissione Designazione e Competenze.

In applicazione degli artt. 6 e 7 del Regolamento "Istituzione e funzionamento delle commissioni" il Consiglio e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, nominano:

- il Consigliere Referente, che è Commissario di diritto e Coordinatore.

Alla Commissione è affidato il compito di:

- definire ed aggiornare i Campi di competenze;
- proporre al Consiglio la designazione delle terne di collaudo e la nomina degli esperti nei Campi di competenze,
- proporre al Presidente ed al Segretario dell'Ordine le risposte da fornire a quesiti/ricieste, presentate da iscritti, su questioni afferenti le competenze professionali;
- segnalare al Presidente dell'Ordine eventuali interventi presso iscritti, Amministrazioni, Enti, ecc. in ordine alla tutela delle competenze degli Ingegneri.

## **Art. 2**

### **Riunioni della Commissione**

La Commissione Designazioni e Competenze si riunisce, secondo necessità concertata con la segreteria e in relazione alle richieste pervenute, su convocazione scritta del Coordinatore, per procedere alla designazione delle terne di collaudo e alla nomina di esperti nei Campi di competenze.

Le richieste dovranno pervenire, debitamente sottoscritte dal richiedente, tramite posta e/o posta elettronica e/o PEC.

Le riunioni della Commissione sono valide qualora sia presente almeno un componente tra il Coordinatore, il Segretario o il Consigliere referente della Commissione.

## **REGOLAMENTO COMMISSIONE DESIGNAZIONI E COMPETENZE**

**DELIBERATO IN DATA 11.02.2019**

### **Art. 3**

#### **Formazione degli elenchi dei collaudatori e degli esperti nei Campi di competenze**

Tutti gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, possono richiedere all'Ordine di essere inseriti negli elenchi per la designazione delle terne di collaudo e la nomina di esperti nei Campi di competenze.

Periodicamente la Segreteria dell'Ordine provvede a predisporre attraverso newsletter e/o tramite pubblicazione sul sito dell'Ordine, l'invito agli iscritti di segnalare la loro disponibilità a essere inseriti nei suddetti elenchi.

Il Coordinatore provvede, sulla base delle richieste pervenute, all'inserimento dei nominativi negli elenchi delle rispettive competenze, previa verifica formale da parte della Segreteria dell'Ordine dei requisiti di ammissibilità e previa verifica sostanziale da parte della Commissione sulla reale esistenza dei requisiti.

I nominativi degli iscritti, le cui richieste di inserimento negli elenchi per la designazione delle terne e la nomina di esperti siano pervenute dopo la formazione degli elenchi, sono inseriti, previa verifica come sopra, al fondo degli elenchi stessi in ordine di ricevimento con contestuale aggiornamento dei medesimi sul sito dell'Ordine.

Copia degli elenchi aggiornati, con evidenziati gli iscritti designati per le terne di collaudo e gli iscritti nominati in qualità di esperti, è pubblicata ed è disponibile sul sito dell'Ordine.

Le richieste di inserimento devono avvenire nei campi di cui all'allegato A, ritenendo "specialistici" i campi da 1 a 17 e aperti i campi "liberi" A, B, C, D.

I richiedenti possono formulare istanza di inserimento in non più di tre campi specialistici.

L'iscrizione nei campi liberi è aperta, previa verifica titoli.

### **Art. 4**

#### **Modalità per la designazione delle terne di collaudo e per la nomina di esperti nei Campi di competenze**

La Commissione è autorizzata all'utilizzo degli elenchi dei collaudatori ed esperti dopo l'avvenuta:

- ratifica degli elenchi da parte del Consiglio,
- pubblicizzazione degli elenchi agli iscritti mediante inserimento sul sito dell'Ordine.

Al fine di rispettare i principi di terzietà, imparzialità e concorrenza, le proposte di designazione dei collaudatori e di nomina degli esperti nei campi di competenze avviene attraverso l'uso di uno specifico programma informatico, basato sulla modalità di scelta casuale utilizzando gli elenchi predisposti secondo il precedente art. 3.

Non possono essere ridesignate terne di collaudo e rinominati esperti fino al completamento della disponibilità di collaudatori ed esperti nei rispettivi elenchi.

A seguito di rifiuto ad accettare la designazione, il nominativo pur rimanendo iscritto nei campi di competenze, non sarà sorteggiabile fino a completo esaurimento dell'elenco.

Ad esaurimento degli elenchi per la designazione delle terne di collaudo e la nomina degli esperti nei campi di competenze, la Commissione procede alla formazione dei nuovi elenchi in conformità con quanto indicato all'art.3 del presente Regolamento.

## **REGOLAMENTO COMMISSIONE DESIGNAZIONI E COMPETENZE**

**DELIBERATO IN DATA 11.02.2019**

La designazione delle terne di collaudo e la nomina degli esperti diventano operative solo dopo approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, previo accertamento, da parte della Segreteria dell'Ordine, della disponibilità degli iscritti designati e/o nominati.

Non possono essere designati i nominativi non in regola con i pagamenti quote d'iscrizione e/o soggetti a procedimenti disciplinari e/o che non siano in regola nei confronti dell'aggiornamento obbligatorio delle competenze professionali.

### **Art. 5**

#### **Casi particolari**

Nel caso di difficoltà di reperimento di esperti e/o richieste di interventi ritenuti di particolare complessità, la designazione dei nominativi potrà essere effettuata direttamente ed esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine che provvederà con adeguata motivazione.

### **Art. 6**

#### **Entrata in vigore del presente Regolamento**

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, abroga e sostituisce qualsiasi Regolamento preesistente in materia.

Naturalmente si intende per quanto applicabile agli elenchi attuali, in attesa dell'importazione software, dell'aggiornamento per l'inserimento dei dati on-line tramite il sito web.

*Regolamento modificato e approvato dal Consiglio con delibera n. 49 dell'11.02.2019*